

Boves, 7 agosto 2013

## AREA SEGRETERIA E CULTURA

**Gara per l'affidamento del servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni diversamente abili residenti e frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.**

**Periodo anno scolastico 2013 – 2014**

## DISCIPLINARE DI GARA

### Art. 1 – DESCRIZIONE E NATURA DELL'APPALTO

Il presente disciplinare definisce e specifica le regole procedurali per lo svolgimento della gara relativa all'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali residenti e frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, giusto art. 13, comma 3, della legge n. 104/92.

Il presente appalto, in quanto rientrante tra quelli di cui all'allegato II B, è aggiudicato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), con applicazione degli articoli 65, 68 e 225 dello stesso nonché degli altri articoli espressamente richiamati.

Con riferimento all'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. il servizio in appalto viene così classificato:

Servizi di assistenza sociale per disabili - Categoria 25 - Numero di riferimento CPC 93311- CPV 85311200-4, CIG: 52726990DD.

Nell'ambito del presente disciplinare di gara sono richiamate specifiche disposizioni del codice dei contratti, individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto. In ogni caso il Codice dei contratti non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.

In ogni caso, ove non diversamente specificato, il quadro regolativo essenziale della procedura di aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del Bando, del presente Disciplinare e dal Capitolato d'onori.

### Art. 2 – VARIANTI PROGETTUALI

Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell'appalto individuati nel capitolato speciale come elementi e prestazioni essenziali.

Sono ammesse varianti migliorative e integrative rispetto agli elementi indicati nel capitolato che devono essere evidenziate nell'offerta tecnica, con specifica precisazione degli elementi innovativi che l'offerente intende proporre in relazione alla gestione dell'appalto.

### Art. 3 – SPECIFICAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DELL'APPALTO E ALLE POSSIBILI OPZIONI

Il contratto relativo al presente capitolato si riferisce al periodo inerente l'anno scolastico 2013-2014.

Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di sei mesi sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo affidatario e del conseguente passaggio gestionale.

La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

## **Art. 4 - SPECIFICAZIONI IN ORDINE AI PROFILI ECONOMICI DELL'APPALTO**

### **4.1. Valore assunto a base d'asta.**

Il valore complessivo dell'appalto per il periodo corrispondente all'anno scolastico 2013-2014 è stimato in euro **63.663,85** oltre euro **1.000,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre IVA al 4% ai sensi di legge se dovuta. Prezzo orario soggetto a ribasso: euro 16,00. (Iva esclusa).

Il monte ore presunto sarà suddiviso tra i diversi alunni disabili secondo le indicazioni che saranno impartite dal Dirigente scolastico.

Non sono soggette a compenso le prestazioni eccedenti che non siano state autorizzate dal Servizio scolastico del Comune.

Il prezzo orario risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il riferimento per il calcolo periodizzato delle prestazioni.

## **Art. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE – SPECIFICAZIONE**

### **Luoghi di esecuzione dell'appalto.**

Il servizio dovrà essere svolto, in orario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole, presso le scuole primarie e secondaria di 1° grado del territorio, oltre che presso le Scuole di pari grado, con sede in altri Comuni, ove risultino iscritti gli alunni diversamente abili residenti in Boves.

## **Art. 6 - SPECIFICAZIONI INERENTI I SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO L'APPALTO**

Saranno ammessi alla gara, per l'affidamento del servizio in oggetto, i soggetti operanti nel terzo settore come previsto dall'art. 5 della Legge 328/2000 ed indicati nell'art. 2 del DPCM 30.3.2001:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- organismi della cooperazione;
- cooperative sociali;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati non a scopo di lucro.

La partecipazione può essere singola o associata ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

La partecipazione alla gara da parte di consorzi è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i..

I concorrenti che si trovano, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile devono indicare i concorrenti per i quali sussiste tale situazione e dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta allegando in busta chiusa all'istanza di partecipazione la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione esclude dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

## **Art. 7 - SPECIFICAZIONI INERENTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

### **7.1. Requisiti di idoneità professionale.**

I soggetti che intendono partecipare alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, sono tenuti a provare, per l'ambito di attività riferito al presente appalto, la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.

Se sono cittadini di altro Stato membro dell'UE non residenti in Italia, essi sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI del D.Lgs. n. 163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Per le società cooperative è inoltre richiesta l'iscrizione nel registro prefettizio, mentre per i Consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione allo schedario generale delle cooperative.

Per le società cooperative sociali è richiesta l'iscrizione nell'albo regionale delle cooperative sociali – sezione A, mentre per i Consorzi di cooperative sociali è richiesta l'iscrizione al medesimo albo regionale – sezione B.

Per gli organismi del Terzo Settore non configurabili come imprese è richiesta l'iscrizione nei registri previsti dalla normativa vigente per la qualificazione particolare (es. ONLUS) o il riconoscimento come persone giuridiche (es. Fondazioni).

## **7.2. Requisiti di ordine generale.**

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali residenti e frequentanti la scuola la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, devono attestare l'insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall'art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, assumendo a riferimento specificativo quanto precisato dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare devono attestare:

- a) che non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che non hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che non hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- f) che non hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, o che non hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  
l) che sono in regola con gli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indicano anche le eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, l'Amministrazione chiederà se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

### **7.3. Requisiti di capacità economico-finanziaria.**

I soggetti che intendono partecipare alla gara d'appalto per l'affidamento del servizio di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali residenti e frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono tenuti a dimostrare la loro capacità economica e finanziaria mediante i seguenti elementi:

- fatturato globale nell'ultimo triennio (2010/2012) di importo medio annuo non inferiore ad € 1.000.000,00 (I.V.A. esclusa).

I concorrenti attestano il possesso del suddetto requisito mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare il requisito richiesto, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'Amministrazione, a fronte di specifica richiesta rivolta alla stessa.

## **Art. 8 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI IMPRESA AUSILIARIA**

### **8.1. Definizione di avvalimento.**

I concorrenti, singoli o consorziati o raggruppati ai sensi dell'articolo 34, in relazione alla gara possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

### **8.2. Dichiarazioni relative all'avvalimento di requisiti di impresa ausiliaria.**

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altra impresa allega:

- a) una sua dichiarazione, verificabile con specifici controlli, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui al precedente art. 7.2.;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui al precedente art. 7.2.;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 6, né si trova in una situazione di controllo con una delle altre imprese / degli altri soggetti che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) del precedente punto l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal precedente comma.

### **8.3. Ulteriori precisazioni in ordine all'avvalimento dei requisiti.**

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti dei sottoscrittori, l'Amministrazione esclude il concorrente e escute la garanzia.

L'Amministrazione può inoltrare gli atti all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al fine di sollecitare l'intervento, anche sanzionatorio, della stessa, se possibile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto relativo al presente appalto.

Ogni concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.

In relazione alla gara regolata da tale disciplinare non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## **Art. 9 - SPECIFICAZIONI INERENTI LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI TEMPORANEAMENTE RAGGRUPPATI E DI CONSORZI**

### **9.1. Disposizioni generali.**

I concorrenti non possono partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio, ovvero non possono partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.

I consorzi ordinari e stabili, per i quali si assume a riferimento per analogia quanto previsto dall'art. 34 del Codice dei contratti pubblici, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai successivi punti è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l'Amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

L'inosservanza dei divieti di cui al precedente punto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

### **9.2. Raggruppamenti temporanei di imprese.**

Per la partecipazione degli operatori economici in raggruppamento temporaneo di impresa e dei consorzi ordinari si assumono a riferimento le previsioni stabilite dall'art. 37 del codice dei contratti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

### **9.3. Disposizioni comuni per i consorzi.**

I consorzi di cooperative ed i consorzi stabili, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

### **9.4. Consorzi ordinari.**

Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari valgono e si applicano le norme dell'art. 37 del codice dei contratti.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

### **9.5. Consorzi stabili.**

Ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi stabili valgono e si applicano le norme dell'art. 36 del codice dei contratti.

Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, assunto a riferimento, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

È vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile, quando concorre in proprio, e delle singole consorziate. Per l'inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

## **Art. 10 - PROCEDURA E CRITERIO GENERALE DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inteso come proposta di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi del servizio.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.

## Art. 11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i seguenti criteri di valutazione:

- **Offerta tecnica** fino a 70 punti su 100;
- **Offerta economica** fino a 30 punti su 100.

L'**offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa dettagliata (**progetto**), sottoscritta in ogni sua parte (pagina e copertine) dal legale rappresentante del concorrente, descrittiva delle modalità di svolgimento dei servizi oggetto della gara di appalto, da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione come indicate nel capitolato speciale.

Il progetto, composto da massimo 15 pagine, deve essere articolato secondo la seguente struttura di indice:

- Descrizione delle modalità di gestione ottimale del servizio;
- Rapporti con l'amministrazione appaltante, con l'Istituto comprensivo e con le famiglie;
- Modalità di utilizzo delle risorse umane impiegate nella gestione del servizio;
- Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale/funzionale del servizio;
- Descrizione di sistemi di controllo e di verifica delle prestazioni finalizzati al monitoraggio delle attività tipiche del servizio ed al miglioramento qualitativo.

La valutazione delle offerte tecniche è effettuata dalla commissione giudicatrice tenendo conto dei criteri di valutazione, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili a ciascun criterio, come sotto specificato:

CRITERI DI VALUTAZIONE	VALUTAZIONE	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE
Descrizione delle modalità di gestione ottimale del servizio con i criteri per la traduzione in termini operativi del piano educativo individualizzato <b>(punteggio massimo attribuibile 30)</b>	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	15
	BUONO	24
	OTTIMO	30
Indicazione delle modalità di gestione dei rapporti con l'amministrazione appaltante, con l'Istituto comprensivo e con le famiglie finalizzati alla prevenzione o risoluzione dei problemi <b>(punteggio massimo attribuibile 10)</b>	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	OTTIMO	10
Modalità di utilizzo delle risorse umane impiegate nella gestione del servizio <b>(punteggio massimo attribuibile 10)</b>	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	OTTIMO	10
Illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale/funzionale del servizio <b>(punteggio massimo attribuibile 10)</b>	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	OTTIMO	10
Descrizione di sistemi di controllo e di verifica delle prestazioni finalizzati al monitoraggio delle attività tipiche del servizio ed al miglioramento qualitativo <b>(punteggio massimo attribuibile 10)</b>	INSUFFICIENTE	0
	SUFFICIENTE	5
	BUONO	8
	OTTIMO	10

Le offerte tecniche che, a seguito di valutazione, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di **35/70** rispetto al punteggio massimo attribuibile per l'offerta tecnica di **70/70** saranno automaticamente escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dall'amministrazione appaltante.

L'offerta economica consiste nella proposta in diminuzione rispetto al prezzo orario di € 15,38 (euro quindici virgola 38 centesimi) posto a base di gara al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza.

L'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica, avviene proporzionalmente tra i concorrenti, attribuendo all'offerta più bassa (offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione) il massimo punteggio (30 punti) secondo la seguente formula di proporzione inversa:

$$P = \frac{P_m \times O_p}{O_b}$$

ove:

P= Punteggio da attribuire all'offerta

Pm= punteggio massimo (30 punti)

Op= offerta proposta (da ciascuna ditta partecipante)

Ob= offerta più bassa (più conveniente per l'amministrazione)

Le ditte partecipanti devono indicare in Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione relativa alla base d'asta, sia specificando l'offerta complessiva, sia specificando il ribasso percentuale.

In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.

## **Art. 12 -DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E REGOLE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELL'OFFERTA**

Gli operatori economici interessati a prendere parte alla gara presentano specifica istanza di partecipazione alla stessa, nella quale dichiarano:

- a) se partecipano come impresa singola o in associazione temporanea di imprese (ATI), o come consorzio (stabile o ordinario);
- b) la denominazione sociale, con relativa specificazione della forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, i recapiti telefonici, l'indicazione del legale rappresentante;
- c) l'indicazione, per l'ambito di attività relativo all'appalto, dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o, se cittadini di Stati membri dell'UE non residenti in Italia, l'indicazione dell'iscrizione a registri professionali equivalenti;
- d) in caso di ATI, la specificazione percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente dell'ATI, con percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento;
- e) in caso di ATI o consorzi, le specificazioni relative alla partecipazione alla gara richieste nell'art. 9 del presente disciplinare di gara; in particolar modo essi devono dichiarare che partecipano alla gara nel rispetto dei divieti stabiliti dai punti 9.1. e 9.5;
- f) in caso di consorzi di cooperative e stabili, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre;
- g) il possesso dei requisiti di ordine generale, con attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione formulata secondo quanto previsto dall'art. 7.2;
- h) l'indicazione delle proprie posizioni previdenziali (INPS) e assicurative contro gli infortuni (INAIL);
- i) l'indicazione dell'operatore economico di non trovarsi in situazioni di collegamento formale o sostanziale - anche ai sensi dell'art. 2359 c.c. - con altre imprese partecipanti alla gara oppure l'indicazione dei concorrenti per i quali sussiste tale situazione di controllo e la dichiarazione di aver formulato autonomamente l'offerta allegando in busta chiusa all'istanza di partecipazione la documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
- l) il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti, con riferimento a quanto specificato nel punto 7.3;



Tutti gli elementi informativi richiesti nel precedente comma 1 del presente articolo possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi dei modelli predisposti dall'Amministrazione, riportati in allegato al presente disciplinare, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

A complemento delle dichiarazioni per la partecipazione alla gara rese rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1, l'istanza di partecipazione deve contenere anche le seguenti dichiarazioni di impegno e di coerenza:

- a) accettazione esplicita delle condizioni di resa dell'appalto, come specificate nel capitolato d'oneri;
- b) che nella formulazione dell'offerta si è tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) attestazione di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione.

In ogni caso, il concorrente deve produrre, a corredo dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni in essa riportate, la seguente documentazione:

- a) copia sottoscritta del capitolato d'oneri;
- b) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituiti, mandato collettivo gratuito ed irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;
- c) documentazione illustrativa della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 16 del presente disciplinare di gara;
- d) la documentazione inerente la dichiarazione di avvalimento dei requisiti di altra impresa, come meglio specificata nell'art. 8 del presente disciplinare di gara;
- e) tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del codice dei contratti;

Le dichiarazioni di cui al precedente comma devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce l'associazione. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti al punto l) questi potranno essere soddisfatti cumulativamente dalle imprese raggruppate. Poiché è consentita, in luogo della autenticazione della firma, la presentazione, unitamente all'istanza, di copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore, tale documento deve essere allegato a **pena di esclusione**.

L'istanza di partecipazione alla gara è inserita, unitamente alla documentazione correlata, in un plico, sul quale è riportata la denominazione della ditta e la dicitura "**Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione**".

Il plico contenente l'istanza di partecipazione e la documentazione amministrativa correlata è contenuto, unitamente ai plichi contenenti la parte tecnico-qualitativa e la parte economica delle offerte (formati come di seguito specificato), in un plico complessivo.

## **Art. 13 MODALITÀ DI PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE**

### **13.1. Elementi regolativi generali dell'offerta.**

Le offerte per l'appalto sono composte di una parte tecnico-qualitativa e di una parte economica, rappresentativa della proposta di corrispettivo per l'appalto.

L'offerta deve essere redatta in lingua italiana e per ogni parte di essa deve essere assolta l'imposta di bollo.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta.

I concorrenti devono presentare offerte unitarie, riferite al complesso dei servizi in appalto. Saranno escluse le offerte presentate solo per una parte dei servizi in questione.

Nell'offerta tecnica devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei consorzi di cooperative e stabili, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

### 13.2. Riferimenti generali per la predisposizione dell'offerta.

I soggetti che intendono concorrere alla gara di appalto devono redigere l'offerta tenendo conto del modello organizzativo-gestionale delineato nel bando di gara, nel presente disciplinare e nel capitolato speciale.

### 13.3. Predisposizione dell'offerta.

**L'offerta tecnica** si concretizza in una relazione illustrativa dettagliata (**progetto**), come specificato nell'art. 11 del presente disciplinare da sviluppare in coerenza con le esigenze dell'Amministrazione come indicate nel capitolato speciale d'appalto.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica deve essere inserita in un plico, sul quale è riportata la denominazione della ditta e la dicitura "**Plico B – Offerta – Parte tecnico-qualitativa**".

**L'offerta economica** è concretizzata in una proposta, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, che deve riportare:

- a) il prezzo orario offerto per il servizio;
- b) l'indicazione della percentuale di ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara.

Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione.

L'offerta economica deve essere inserita in un plico, sul quale è riportata la denominazione della ditta e la dicitura "**Plico C – Offerta – Parte economica**".

## Art. 14 - MODALITÀ DI INOLTRO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLE OFFERTE E TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il plico complessivo contenente l'istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell'istanza, l'offerta tecnica, l'offerta economica, **pena l'esclusione dalla gara**, deve essere idoneamente sigillato e controfirmato su **tutti** i lembi di chiusura compresi quelli già predisposti chiusi dal fabbricante, e deve prevenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata mediante il servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 22.08.2013**, all'ufficio protocollo del Comune di Boves, Piazza Italia n. 64 – 12012 BOVES.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico deve recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso, le indicazioni "**NON APRIRE CONTIENE ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE**".

Il plico deve contenere al suo interno il plico A, il plico B ed il plico C, a loro volta **sigillati e controfirmate sui lembi di chiusura**, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

" **Plico A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa per la partecipazione alla gara di appalto per il servizio di assistenza all'autonomia e alla comunicazione** ".

" **Plico B – Offerta – Parte tecnico-qualitativa**".

" **Plico C – Offerta – Parte economica**".

La mancanza, l'incompletezza o la difformità delle dichiarazioni o della documentazione da inserire nelle buste indicate con le lettere A, B e C determina l'esclusione dalla gara.

## **Art. 15 - VALIDITÀ DELLE OFFERTE**

L'offerta è vincolante, per il concorrente, per un periodo di centottanta (180) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel precedente comma.

Per ragioni eccezionali e straordinarie, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del termine previsto dal precedente comma 1.

## **Art. 16 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta è corredata da una garanzia di euro 1.273,28, pari al due per cento (2%) del prezzo base indicato nel punto 4.1., sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia.

## **Art. 17 - OPERAZIONI DI GARA**

Le procedure di gara saranno svolte da una commissione giudicatrice, appositamente nominata con determinazione del Responsabile del Servizio.

I lavori della commissione inizieranno in seduta pubblica, alle **ore 14,30** del giorno **22.08.2013** presso l'Ufficio Segreteria sito in Boves in Piazza Italia 64, con l'esame della documentazione presentata ai fini dell'ammissione alla gara.

All'apertura dei plichi possono essere presenti i legali rappresentanti di soggetti partecipanti alla selezione o soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta alla Commissione Giudicatrice.

La Commissione formalizza l'ammissione dei soggetti in possesso dei requisiti per partecipare alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs 163/2006, il soggetto che presiede il seggio di gara, terminata la procedura di ammissione e sempre in seduta pubblica, procederà al sorteggio di un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte ammesse, arrotondate all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, che dovranno comprovare, perentoriamente entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti nel presente disciplinare **all'art. 7.3.**

Quando tale prova non sia fornita nel termine perentorio prescritto, ovvero non confermi le dichiarazioni presentate in sede di gara, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara,

all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di competenza.

In data **23.08.2013**, alle **ore 10.00**, in seduta pubblica, la commissione procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche.

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione in seduta riservata.

Esaurita la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice procederà, sempre in data **23.08.2013** alle **ore 12.30**, in seduta pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ed alla lettura delle stesse.

Le operazioni di gara devono essere svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

## **Art. 18 - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA**

Al termine della procedura di valutazione delle offerte la Commissione giudicatrice dichiara l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente ossia a favore dell'offerta cui sarà attribuito il punteggio complessivo più alto (somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e all'offerta economica).

L'aggiudicazione provvisoria è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta formalizzazione dell'esito della gara con l'aggiudicazione definitiva da parte del Responsabile del Servizio Segreteria, fermo restando gli accertamenti previsti dalla Legge.

## **Art. 19 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'Amministrazione, per tramite del soggetto competente e previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nell'art. 15.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dal presente disciplinare.

## **Art. 20 - INFORMAZIONI RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI GARA**

I soggetti interessati a partecipare alla gara per l'aggiudicazione del presente appalto possono richiedere informazioni e chiarimenti al Responsabile del procedimento o al Responsabile del Servizio Segreteria.

## **Art. 22 - INFORMAZIONI SULLA PUBBLICITÀ DEL BANDO**

Il bando di gara relativo alla procedura in oggetto è stato pubblicizzato mediante pubblicazione:

- sulla Gazzetta Ufficiale – Serie speciale contratti pubblici;
- sul sito dell'Osservatorio dei LL.PP. della Regione Piemonte;
- all'Albo Pretorio del Comune;
- sul sito internet [www.comune.boves.cn.it](http://www.comune.boves.cn.it)